



# CITTÀ DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

---

ORDINANZA N. 49 DEL 02-11-2020

Reg. generale n. 145 del 02-11-2020

---

<b>Oggetto:</b> DEROGA ALLE LIMITAZIONI TEMPORALI PER LA SOSTA ORARIA NEGLI STALLI UBICATI IN PIAZZALE LEOPARDI.
--

### IL SINDACO

#### RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ *Misure urgenti in materia di contingentamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/793 del 3 giugno 2020*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 dell'8 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 7 settembre 2020;

VISTE:

- l'ordinanza del Ministero della salute 12 agosto 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 13 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 16 agosto 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del 17 agosto 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 21 settembre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 21 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 25 settembre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 26 settembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della salute 7 ottobre 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 dell'8 ottobre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020;

CONSIDERATO che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 hanno incrementato nuovamente i casi nel territorio di Treia, stato di fatto che rispecchia ampiamente la situazione che si sta manifestando in tutto il territorio nazionale;
- l'aumento del trend dei contagi determina il pieno coinvolgimento dei medici di base presente sul territorio locale e interfaccia necessario tra la cittadinanza sottoposta a misure di isolamento presso la propria abitazione e la struttura sanitaria, con conseguenza dell'incremento di lavoro e di rischio a cui sono sottoposti ed esposti ogni giorno;
- occorre, allo stato dei fatti, esaminare l'espletamento della professione medica ed agevolare la loro puntuale e necessaria reperibilità e velocità d'intervento;

RILEVATO che gli ambulatori dei medici di base operanti a Treia sono situati all'interno della struttura ospedaliera, all'interno del centro storico cittadino, in una zona in cui si evidenzia una carenza di stalli di sosta fruibili dagli operatori sanitari;

DATO ATTO che la professione di che trattasi nei predetti ambulatori è svolta dal sigg.ri L.P., A.B., E.L., iscritti all'ordine dei medici, con l'utilizzo dei propri autoveicoli, rispettivamente: *MINI Countryman Cooper, targata XXXXXXXX; OPEL Astra targata XXXXXXXX e FIAT Punto targata XXXXXXXX;*

RITENUTO necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, favorire l'istituto del medico di base anche attraverso l'adozione di misure che vanno ad interessare la mobilità urbana, durante le fasce orarie in concomitanza con il servizio prestato, quali un miglioramento delle condizioni di sosta;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che attengono alla sicurezza e all'ordine pubblico, dover adottare la presente ordinanza contingibile e urgente;

VISTI:

- il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "*Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap*";

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa e limitatamente alla fascia oraria di svolgimento del servizio ambulatoriale, l'autorizzazione alla sosta in deroga alle limitazioni orarie negli stalli dislocati in Piazza Leopardi;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga trasmessa al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e per la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio comunale telematico;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura ed alla Questura territorialmente competenti, al Comando provinciale dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

### **AVVERTE, altresì**

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

con le formalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

### **DISPONE, inoltre**

la trasmissione del presente provvedimento ai sigg.ri:

- Dott. A.B., residente in Treia (MC), via xxxxxxxxx n. xx;
- Dott. E.L., residente in Treia (MC), via xxxxxxxxx n. xx;
- Dott. L.P., residente in Treia (MC), via xxxxxxxxx n. xx.

Il Responsabile del Procedimento

Barbara Foglia

Il SINDACO

Franco Capponi

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di aggiornamento del Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, regolamento UE n. 679/2016), che dettano prescrizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il "Codice" garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

Si informa, ai fini di tutela dei dati personali:

- il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di necessità, di correttezza, di liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato;
- i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Treia - Settore Polizia Locale esclusivamente nell'ambito del presente procedimento;
- i dati forniti potranno utilizzarsi per gli adempimenti amministrativi connessi al presente procedimento autorizzatorio e disposti dalla legislazione vigente;
- il trattamento sarà effettuato tramite strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la sicurezza e la riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;
- i dati raccolti potranno essere comunicati e diffusi, per le stesse finalità di carattere istituzionale, ad altri soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento (verifica delle dichiarazioni effettuate e degli adempimenti previsti, controlli, ecc.);
- il titolare del trattamento è il Comune di Treia nella persona del Sindaco, Franco Capponi;
- il responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia locale ed amministrativa - Commercio - Suap" Dott.ssa Barbara Foglia;
- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.-